

le seguenti parole del Decreto, cioè, che se qualche caso meritasse eccezione, ciò non possa farsi, che ottenendo la pubblica permissione da non essere presa, se non con l'attestazione de' rispettivi Ordinari, previa l'informazioni de' Consultori colli 4[5] del Collegio, e di questo Consiglio, e previa la lettura della tassa delle spese ocorrenti. Il Decreto del Tridentino (73) proibisce assolutamente parlando le rinuncie, e Coadiutorie *cum futura successione*. Parlando poi d'una Chiesa Cattedrale, o di un Monastero, se necessità urgente, ovvero evidente utilità ricerchi darsi Coadiutore, non altrimenti s'accordi, se non vi concorrino le seguenti cose: cioè che dal Sommo Pontefice sia prima diligentemente investigata e rilevata la causa di tale dispensa: e che certa cosa sia, che nel Coadiutore quelle qualità tutte e requisiti concorrino, che dal jus canonico, e dal Tridentino nei Vescovi, e Prelati vengano ricercati, altrimenti la concessione si reputi surrettizia.

Il Decreto inerendo alla disposizione del Concilio, ed ammettendo tra possibili il caso raro di una giusta dispensa, non l'ammette con li modi ordinari, ma previa diligente considerazione, e strettezza de' voti in conformità alle parole, ed intenzione del Conciliare Decreto.

Non si può credere, che della disposizione de' Sacri Canonici, e de' Concili voglia facilmente il Sommo Pontefice allontanarsi, come saggiamente la Corte di Roma in occasione di alcune differenze, non è molto, si è espressa positivamente nel seguente modo (74). « Non sono soliti i Sommi Pontefici « allontanarsi dalle disposizioni de' Sacri Canonici senza motivo d'urgente « necessità, mentre loro sono custodi, e difensori di quelli, secondo la sentenza di S. Martino I — Defensores sacrorum canonum sumus non prae- « varicatores, e quella d'Adriano II « nihil audemus iudicare, quod possit « Nicaeno Concilio, et Conciliorum regulis vel decretis nostrorum antecesso- « rum obviare » e molto meglio S. Agapito « in nullo contra pristinae defi- « nitionis constituta, vel regulas pro qualibet occasione, vel sul cuiuscumque « Personae respectu venire praesumimus ». ...Ripete i sentimenti medesimi il celebre S. Bernardo (75). Non viene dunque dal Decreto impugnata, o ristretta l'autorità Pontificia ma pretendendosi antecedentemente informazioni

(73) Trid. sess. 25 cap. 7... Cum in beneficijs Ecclesiasticis ea, quae haereditariae successionis imaginem referunt sacris Constitutionibus sint odiosa, et Patrem decretis contraria, nemini imposterum accessus, aut regressus, etiam de consensu ad beneficium Ecclie cuiuscumque qualitatis concedatur nec eatenus concessi suspendantur, extendantur, aut transferantur; hocque decretum in quibuscumque beneficijs Ecclesiasticis locum habeat... ac in quibuscumque personis. In coadjutorijs quoque cum futura successione idem post-nac observetur, ut nemini in quibuscumque beneficijs Eccl. permittant etc.

(74) Scritture, ed atti trasmessi d'ordine di N.ro Signore etc. Discorso legale sopra i progetti d'accomodamento, pag. 85.

(75) BERNARDUS, *De Praecepto, et dispens.*, cap. 2. « Nunquid hoc ego vel solus sentio vel primus dico? an non hoc ipsum, et Papa Gelasius sensit? Ait siquidem, ubi necessitas non est, incommutabilia manent Sanctorum Patrum Decreta. Leo quoque Papa, ubi, inquit, necessitas non est, nullo modo Sanctorum Patrum constituta violentur. Et infert, ubi ergo necessitas fuerit ad utilitatem Ecclesiae, qui potestatem habeat, dispenset. Ex necessitate enim. fit mutatio legis ».